

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N.

DEL

Oggetto: AREA VASTA N. 3 – D.G.R.M. 1331/2014 – Determina Asur DG n. 577 del 03/09/2015. PIANO DI CONVENZIONAMENTO CON I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI – ANNO 2015. APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA, l'attestazione dei Dirigenti Responsabili del Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. DI DARE attuazione alla determina Asur DG n. 577/2015 “ Approvazione del Piano di convenzionamento con i Centri Socio-Educativi Riabilitativi diurni per anno 2015”:

- nel rispetto del piano di convenzionamento approvato dall'Asur per l'AV3, così come elaborato dai Direttori dei Distretti Sanitari/Coordinatori Ambiti Territoriali Sociali e riportato nelle schede inviate dall'AV3 all'Asur (nota direttore AV3 prot. 91592/03/07/2015/AV3/MCDATERR), in conformità alla D.G.R.M. n.1331 del 25/11/2014 e alle direttive di cui alla nota prot. n.19304/12/06/2015/Asur/DG/P del Direttore Generale Asur;

- utilizzando lo schema di convenzionamento di cui al punto 2. della determina n. 577/15;

2. DI APPROVARE gli accordi convenzionali per l'anno 2015 che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni dell'AV3 di seguito elencati:

- CSER “L'Infinito” Viale Kennedy,3 - Recanati;

- CSER “Anffas onlus Montecanepino” fraz. Montecanepino,16 – Potenza Picena;

- CSER "Il Gabbiano" Via Trilussa,12 – Civitanova Marche;
- CSER "S.Lorenzo" Via Arno, 22/A- Treia;
- CSER "Il Ciclamino" C.da Massaccio s.n. - Corridonia;
- CSER "Gabella Monte Azzurri" località Gabella Nuova - Sarnano;
- CSER "Centro Arancia" L.go Santa Teresa- Tolentino;
- CSER "Il Girasole" V.le Eustachio, n.101 - San Severino Marche;
- CSER "Millecolori" Via Orazio Orazi,n.3 - Camerino.

3. **DI DARE ATTO** che il tetto di spesa programmato per il convenzionamento degli Cser nell'anno 2015 ammonta ad euro 1.125.131,00, come di seguito si specifica :

codice ORPS	Denominazione CSER	Comune	Posti operativi convenzionati	Tetto di spesa Cser 2015
260005	ANFFAS ONLUS	POTENZA PICENA	16	114.277
600807	IL GABBIANO	CIVITANOVA	18	146.736
601701	L'INFINITO	RECANATI	8	83.328
260000	SAN LORENZO	TREIA	25	158.520
260006	IL CICLAMINO	CORRIDONIA	16	125.904
260001	GABELLA MONTI AZZURRI	SARNANO	7	72.910
260008	CENTRO ARANCIA	TOLENTINO	23	171.648
260009	IL GIRASOLE	SAN SEVERINO	16	125.904
260002	MILLE COLORI	CAMERINO	16	125.904
		Totale	145	1.125.131

4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1.125.131 sarà imputata al conto economico 0505090107 – Acquisti di prestazioni semiresidenziali alle persone anziane e disabili, come di seguito si indica: euro 344.341,00 al c.d. c. 0822928 (distretto Civitanova Marche) Autorizzazione AV3TERR 2 Sub. – euro 528.982,00 al c.d.c. 0922928 (distretto Macerata) – euro 251.808,00 al c.d.c. 1022928 (distretto di Camerino) e trova copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, nel budget di competenza 2015 provvisoriamente assegnato con DGR 1440 del 22/12/2014, così come integrata dalla DGR 346 del 28/04/2015 e recepita con determina n. 544/ASURDG del 24/07/2015;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determina:
- Al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - Ai Direttori dei Distretti dell' Area Vasta 3 (Macerata – Civitanova Marche – Camerino);
 - Ai Coordinatori ATS (Ambiti Territoriali Sociali nn. 14/15/ 16/ 17/18);
 - Al Servizio Bilancio;
 - Al Responsabile della Direzione Amm.va Territoriale;
7. **DI DARE ATTO** che ai fini della repertoriatura nel sistema atti web Salute, la presente determina rientra nei casi altre tipologie.

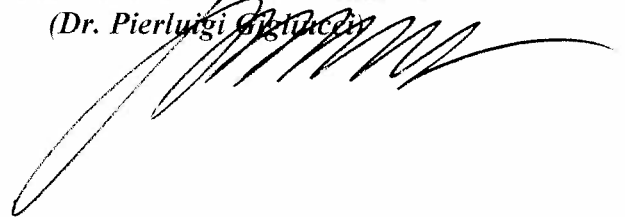
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



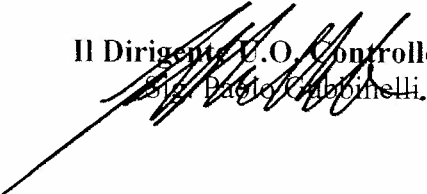
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



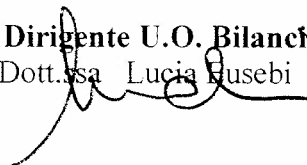
Attestazione Bilancio e Controllo Gestione

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, nel budget di competenza 2015 provvisoriamente assegnato con DGR 1440 del 22/12/2014, così come integrata dalla DGR 346 del 28/04/2015 e recepita con determina n. 544/ASURDG del 24/07/2015.

Il Dirigente U.O. Controllo Gestione
Sig. Paolo Calabimelli.



Il Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi



La presente determina consta di n. 80 pagine di cui n. 71 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
- AREA VASTA N. 3 -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Normativa di riferimento:

- **D.lgs. 502/92 e s.m.i.** “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, in particolare l’art 8 bis, ove si stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e di professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali e, al comma 3, che l’esercizio di attività sanitarie a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali di cui all’art.8 - quinquies;
- **D.P.C.M. 19/05/1995** (Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari);
- **Legge n. 328 del 8/11/2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- **D. P. C.M. 14/02/2001** “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- **D. P. C. M. 29/11/2001** “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” , in particolare Tab. Macro Livelli p.8 Assistenza territoriale semi-residenziale Micro Livelli Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali lett. a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio - riabilitative in regime semiresidenziale;
- **Legge n.18 del 03/03/2009** “Ratifica convenzione ONU sui diritti persone con disabilità”, in particolare gli artt.25, 26 concernenti azioni di Salute, Abilitazione e Riabilitazione;
- **Deliberazione n.38/2011 Piano Sanitario Regionale 2012-2014** “Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo”;
- **L.R.20/2002** “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- **Regolamenti regionali attuativi** della L.R. n.20/2002: n.1/2004 e n.3/2006 che definivano tra l’altro i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture territoriali a ciclo diurno Centro Socio-Educativo Riabilitativo (CSER);
- **DPCM 21/5/2001 n. 308** recante “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- **D. A. 16/12/2011 n. 38** “Piano socio-sanitario regionale 2012-2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo;
- **D.G.R.M. n. 1011 del 09/07/2013** “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”;
- **D.G.R.M. n. 1195 del 02/8/2013** “Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal D. P. C. M. 29/11/2001 (definizione dei Livelli

Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;

- **Determina n. 1331 del 25/11/2014** relativa all'accordo sulle tariffe di assistenza residenziale e semiresidenziale, la cui applicabilità è fissata alla data del 01/01/2015;
- **Legge regionale n. 33 del 04/12/2014** "Assestamento del Bilancio 2014" che ha modificato i requisiti del R.R. 1/2004 e s.m.i Allegato A;
- **D.G.R.M. n.111 del 23/02/2015** "Piano Regionale Socio-sanitario 2012-2014 – governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali;
- **D.G.R.M. n. 289 del 09/04/2015** " Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale.

Motivazione

L'Asur in conformità alla normativa di settore sopra richiamata, con particolare riferimento ai LEA Socio Sanitari previsti per l'Area della Disabilità (DGR.M. 1011/2013 1095/2013 e 1331/2014) ha rilevato la necessità di stipulare accordi contrattuali con i Centri Socio Educativi Riabilitativi Diurni (L.R.20/2002 art..3,c.4 lett.a), per assicurare le prestazioni assistenziali ai disabili gravi e a quelli con prevalenti bisogni sociali, promuovendo un percorso di convenzionamento omogeneo su tutto il territorio regionale.

La D.G.R.M. 1331/2014 nella parte relativa alle modalità applicative dell'accordo di cui all'Allegato A al p. 2.3 Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili Gravi , prende atto che il Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i prevede la possibilità di inserimento di un numero massimo di 25 soggetti e per tale previsione si è concordato di ripartire la disponibilità massima dei posti in due livelli di intensità assistenziale:

1. livello di Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili Gravi (SRDis 1.1) con una quota massima di 10 posti per ogni Centro Diurno; la tariffa giornaliera complessiva prevista per tale livello è pari ad euro 62,00 di cui euro 43,40 (SSR) ed euro 18,60 (utente /Comune);
2. livello di Cure Riabilitative Semiresidenziali per disabili a valenza prevalentemente sociale (SRDis 1.2) per una quota massima dei posti che deriva dalla rimanenza del livello precedente fino alla concorrenza dei 25 posti totali. a quota di competenza Asur (euro 15,10) da corrispondere previa valutazione ed autorizzazione dell'unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) per ogni inserimento.

La Legge Regionale n.33 del 4 dicembre 2014 all'art.32, ha disposto di rendere operativi i due livelli assistenziali, aggiornando i requisiti di cui al Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i., prevedendo all'interno dello stesso Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno un doppio livello assistenziale e una capacità massima ricettiva di n.25 posti, destinati a soggetti in condizioni di disabilità differenziata da ospitare in contesti organizzativi diversi:

1. Cser a valenza socio-sanitaria, che possono ospitare soggetti con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di n.10 posti;

2. Cser a valenza socio-assistenziale, che ospita soggetti con una moderata compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali è prevedibile anche un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 15 posti.

Considerate le norme regionali sopra dette, al fine di avviare il processo di convenzionamento degli Cser, l'Asur, dopo aver acquisito dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche l'elenco delle strutture finanziate con la L.R. 18/1996, ha chiesto alle Aree Vaste, per il tramite dei Direttori di Distretto e dei Direttori Amministrativi del Territorio, un confronto con gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ed i Comuni titolari circa le strutture da censire. I Direttori di Distretto e i Direttori Amministrativi, congiuntamente ai Coordinatori d'Ambito (ATS), hanno effettuato una ricognizione delle strutture attive insistenti nell'Area Vasta, con i posti effettivamente operativi per ciascuna struttura, riportando anche la valorizzazione dei costi già sostenuti dall'AV3 nell'anno 2014.

L'Area Vasta 3 con nota del Direttore n. prot. 91592/03/07/2015/AV3/MCDATERR, in conformità alla D.G.R.M. n. 1331 del 25/11/2014 e alle direttive di cui alla nota prot. n. 19304/12/06/2015/Asur/DG/P del Direttore generale Asur, ha provveduto a trasmettere all'Asur le schede debitamente compilate e firmate, allegando la copia delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività rilasciate ai sensi L.R.20/2002.

Con determina n. 577 del 03/07/2015 l'Asur ha:

- approvato il piano di convenzionamento con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni – Anno 2015, indicando analiticamente le strutture da convenzionare e gli importi economici attribuiti in relazione ai posti letto autorizzati e da convenzionare;
- approvato altresì lo schema di convenzione, stabilendo che i Direttori di Area Vasta provvedano a trasmettere la proposta di determina al Direttore generale dell'Asur, per il recepimento delle convenzioni con le strutture censite e insistenti nel territorio dell'AV3 ((ATS 14/15/ 16/ 17/18),
- delegato i Direttori di Area Vasta alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti titolari dei CSER, che vengono di seguito indicati:

codice ORPS	Denominazione CSER	Comune	Posti operativi convenzionati	Tetto di spesa Cser 2015
260005	ANFFAS ONLUS	POTENZA PICENA	16	114.277
600807	IL GABBIANO	CIVITANOVA	18	146.736
601701	L'INFINITO	RECANATI	8	83.328
260000	SAN LORENZO	TREIA	25	158.520
260006	IL CICLAMINO	CORRIDONIA	16	125.904
260001	GABELLA MONTI AZZURRI	SARNANO	7	72.910

260008	CENTRO ARANCIA	TOLENTINO	23	171.648
260009	IL GIRASOLE	SAN SEVERINO	16	125.904
260002	MILLE COLORI	CAMERINO	16	125.904
		Totale	145	1.125.131

Si fa rilevare che è stata proposta e recepita dall'Asur con determina DG n.577/2015, per l'Area Vasta 3, la seguente compensazione; 2 p.l di SRDis 1.1 non collocabili della struttura Cser "l'Infinito" vengono ribaltati sulla struttura Cser "Il Gabbiano", con conseguente p.l. complessivi per tale Cser di 10+ 2 coprendo in tal modo l'intera dotazione di 18 p.l..

Si precisa infine che le tariffe previste negli accordi con gli enti gestori dei Cser, di cui alla D.G.R.M. 1331/2014, sono escluse dall'Iva, che viene applicata solo e se in quanto dovuta, (nota prot. n. 607097 del 02/09/2015 del Dirigente Servizio Sanità della Regione Marche).

Il tetto di spesa di cui al presente provvedimento, come da Piano di convenzionamento, è pari ad euro 1.125.131,00 (tariffe D.G.R.M. 1331/2014), con un costo emergente rispetto all'anno 2014 pari ad euro 1.077.425,00 che trova capienza nel budget provvisorio assegnato all'Av3 con determina n.544/Asur DG del 24/07/2015.

Il Dirigente Amministrativo dell'Area Territoriale dell'AV3 e i Direttori dei Distretti Sanitari di Macerata, Civitanova Marche e Camerino, per quanto di rispettiva competenza, hanno dichiarato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, proponendone l'adozione al direttore Generale dell'Asur.

Per tutto quanto sopra espresso,

SI PROPONE

- DI DARE** attuazione alla determina Asur DG n. 577/2015 "Approvazione del Piano di convenzionamento con i Centri Socio-Educativi Riabilitativi diurni per anno 2015":
 - nel rispetto del piano di convenzionamento approvato dall'Asur per l'AV3, così come elaborato dai Direttori dei Distretti Sanitari/Coordinatori Ambiti Territoriali Sociali e riportato nelle schede inviate dall'AV3 all'Asur (nota direttore AV3 prot. 91592/03/07/2015/AV3/MCDATERR), in conformità alla D.G.R.M. n.1331 del 25/11/2014 e alle direttive di cui alla nota prot. n.19304/12/06/2015/Asur/DG/P del Direttore Generale Asur;
 - utilizzando lo schema di convenzionamento di cui al punto 2. della determina n. 577/15;
- DI APPROVARE** gli accordi convenzionali per l'anno 2015 che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni dell'AV3 di seguito elencati:
 - CSER "L'Infinito" Viale Kennedy,3 - Recanati;

- CSER "Anffas onlus Montecanepino" fraz. Montecanepino,16 – Potenza Picena;
- CSER "Il Gabbiano" Via Trilussa,12 – Civitanova Marche;
- CSER "S.Lorenzo" Via Arno, 22/A- Treia;
- CSER "Il Ciclamino" C.da Massaccio s.n. - Corridonia;
- CSER "Gabella Monte Azzurri" località Gabella Nuova - Sarnano;
- CSER "Centro Arancia" L.go Santa Teresa- Tolentino;
- CSER "Il Girasole" V.le Eustachio, n.101 - San Severino Marche;
- CSER "Millecolori" Via Orazio Orazi,n.3 – Camerino;

3. **DI DARE ATTO** che il tetto di spesa derivante dal presente atto per il convenzionamento dell'anno 2015 ammonta ad euro 1.125.131,00, come di seguito si specifica:

codice ORPS	Denominazione CSER	Comune	Posti operativi convenzionati	Tetto di spesa Cser 2015
260005	ANFFAS ONLUS	POTENZA PICENA	16	114.277
600807	IL GABBIANO	CIVITANOVA	18	146.736
601701	L'INFINITO	RECANATI	8	83.328
260000	SAN LORENZO	TREIA	25	158.520
260006	IL CICLAMINO	CORRIDONIA	16	125.904
260001	GABELLA MONTI AZZURRI	SARNANO	7	72.910
260008	CENTRO ARANCIA	TOLENTINO	23	171.648
260009	IL GIRASOLE	SAN SEVERINO	16	125.904
260002	MILLE COLORI	CAMERINO	16	125.904
		Totale	145	1.125.131

4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 1.125.131 sarà imputata al conto economico 0505090107 – Acquisti di prestazioni semiresidenziali alle persone anziane e disabili, come di seguito si indica: euro 344.341,00 al c.d. c. 0822928 (distretto Civitanova Marche) Autorizzazione AV3TERR 2 Sub. – euro 528.982,00 al c.d.c. 0922928 (distretto Macerata) – euro 251.808,00 al c.d.c. 1022928 (distretto di Camerino) e trova copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, nel budget di competenza 2015 provvisoriamente assegnato con DGR 1440 del 22/12/2014, così come integrata dalla DGR 346 del 28/04/2015 e recepita con determina n. 544/ASURDG del 24/07/2015;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti web-salute, albo pretorio informatico, a norma dell'art.28 L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determina:
- Al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - Ai Direttori dei Distretti dell' Area Vasta 3 (Macerata – Civitanova Marche – Camerino);
 - Ai Coordinatori ATS (Ambiti Territoriali Sociali nn. 14/15/ 16/ 17/18);
 - Al Servizio Bilancio;
 - Al Responsabile della Direzione Amm.va Territoriale dell'AV3;
7. **DI DARE ATTO** che ai fini della repertoriatura nel sistema atti web Salute, la presente determina rientra nei casi altre tipologie.

**Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alberto Carelli**

**Il Direttore di Distretto
di Macerata
Dott.ssa Donella Pezzola**

**Il Direttore di Distretto
di Civitanova Marche
Dott. Gianni Turchetti**

**Il Direttore di Distretto
di Camerino
Dott.ssa Maria Rita Paolini**

**Il funzionario istruttore
Dott.ssa Maria Antonella Marino**

- ALLEGATI -

- **n. 9 Convenzioni relative all'anno 2015** che formano parte integrante e sostanziale della presente determina e che si allegano in formato cartaceo in quanto non disponibili in formato elettronico.

CONVENZIONE

Tra l' ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) “**CENTRO DIURNO E RESID. GABELLA MONTI AZZURRI**” sito nel Comune di Sarnano rappresentata dal Presidente della Comunità montana dei Monti Azzurri cod. fiscale 83012360430 in qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 3 con ubicazione in Sarnano, Loc. Gabella Nuova – identificata attraverso il codice **ORPS 260001 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 2 del 05/06/2015 del Comune di Sarnano; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 15 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di **7** posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.



Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta n. 3 in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;



- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Sarnano e all'Ambito Sociale n. 16 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.



ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

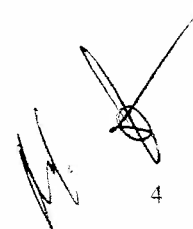
Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:



4

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta n. 3, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1



5

- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
"Centro Diurno e Resid. Gabella Monti Azzurri" 260001	<i>Centro Socio – Educativo Diurno</i>	<i>Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1</i>	7	<i>Dotazione Max 10</i>	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del **"Centro Diurno Monti Azzurri"** è così composto:

- euro 72.912,00 pari a n. 1.680 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1

Per un totale di € 72.912,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

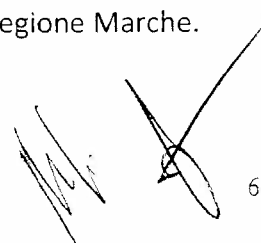
In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.



La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12 Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13 Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14 Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

ART. 15 Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.



Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante CSER



Il Direttore dell'Area Vasta n. 3



CONVENZIONE

Tra l' **ASUR Marche** con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 3 di Macerata, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) **Anffas onlus Montecanepino** sito nel Comune di Potenza Picena, rappresentata dalla Sig.ra Maria Grazia Cetrangolo, nata a Milano il 23/07/1977 e residente a Potenza Picena in via G. Battista Pergolesi 44, in qualità di Presidente della struttura e in nome e per conto dell'Associazione Famiglie di fanciulli e adulti subnormali (Anffas onlus Potenza Picena) - cod. fiscale/p.iva 01488020437, titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 3 di Macerata, con ubicazione in Potenza Picena Fraz.Montecanepino, 165, – identificata attraverso il codice **ORPS 260005 (SRDis1.1-SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 24353 del 29/12/2006 del Comune di Potenza Picena; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di **10** posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **06** posti.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 3 di Macerata, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;



- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV 3 , al Comune di Potenza Picena e all'Ambito Sociale n. XIV una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte;
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

1160

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;



- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

176

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della

residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
74 Cser Anffas Onlus Montecanepino Cod. 260005	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Cser Anffas Onlus Montecanepino Cod. 260005	Centro Socio – Educativo Diurno “	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	6	6	€15,00	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del Centro Anffas onlus Montecanepino è così composto

- euro 104.160,00 pari a n. 2400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 10.117,00 pari a n. 674 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 114.277,00



ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente

committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

Il Direttore dell'Area Vasta n.3

Presidente Anffas Onlus
Maria Grazia Cetrangolo

Dott. Alessandro Maccioni



POTENZA PICENA

Maria Grazia Cetrangolo

CONVENZIONE

Tra l' **ASUR Marche** con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 3 di Macerata, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) “ **Il Gabbiano**” sito nel Comune di Civitanova Marche, rappresentata dal Sig. Roberto Ricci, nato a Civitanova Marche il 13/11/1963 e residente a Civitanova Marche Via Trilussa, n.12, in nome e per conto dell'Anffas onlus di Civitanova Marche Via Trilussa n.12 - cod. fiscale 93042860432/p.IVA 01470390434, titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV3 di Macerata, con ubicazione in Civitanova Marche, Via Trilussa,12 – identificata attraverso il codice **ORPS 600807 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 1 del 06/3/2006 del Comune di Civitanova Marche, per numero 18 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

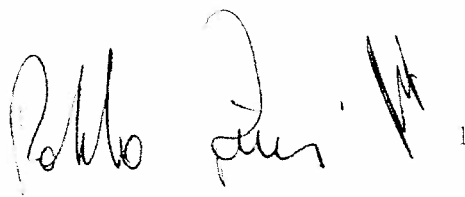
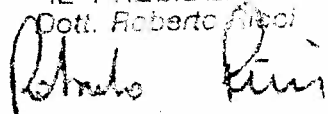
- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 12 posti, di cui n. 02 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall' Ambito Territoriale e Sociale XIV con nota del 30/06/2015 a firma del Dott. Gianni Turchetti Direttore Distretto Civitanova Marche (atto prot. n. 91592 del 03/07/2015/AsurAV3 McDaterr/P).

Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività

A.N.F.F.A.S. ONLUS - CIVITANOVA M.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Ricci



sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.

a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **06 posti**.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 3 di Macerata, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;



- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

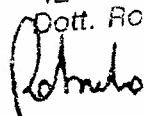
Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV n.3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV 3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV n. 3 , al Comune di Civitanova Marche e all'Ambito Sociale n. XIV una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

A.N.F.F.A.S. ONLUS - CIVITANOVA M.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Ricci



ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed



alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

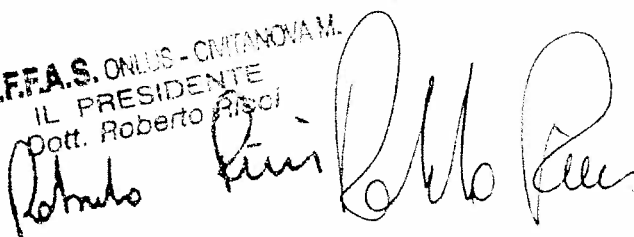
ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

A.N.F.F.A.S. ONLUS - CIVITANOVA M.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Ricci



ART. 8
Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariff totali
Cser "Il Gabbiano" cod. 600807	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Cser "Il Gabbiano" cod. 600807	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	2	Compensazione Atto del 30/06/2015 (prot.AsurAV3/ MC DATERR/P n. 91592/15	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Cser "Il Gabbiano" cod. 600807	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	6	Dotazione Max 15	€15,00	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del Centro Il Gabbiano è così composto:

- euro **124.992,00** pari a n. 2400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro **21.774,00** pari a n. 1440 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € **146.736,00**

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 3 di Macerata, dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

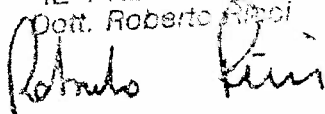
Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

ANFFAS ONLUS - CIVITANOVA M.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Ricci



Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 3 di Macerata nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

ART. 15

Registrazione – norme finali

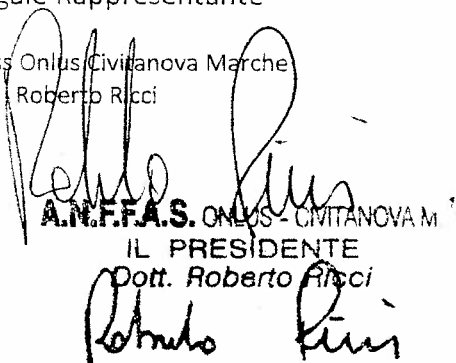
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

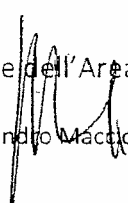
Anfass Onlus Civitanova Marche
Roberto Ricci



ANF.F.A.S. ONLUS - CIVITANOVA M.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Ricci

Il Direttore dell'Area Vasta n.3

Alessandro Maccioni



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n.3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) "L'Infinito" sito a Recanati rappresentato dal Sig. Francesco Fiordomo, Sindaco del Comune di Recanati - Piazza G. Leopardi, 26 cod. fiscale 00284570439 P. IVA 00092110436, titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV3 di Macerata, con ubicazione in Recanati, Via Kennedy 3 – identificata attraverso il codice **ORPS 601701 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014);
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 5 del 07/3/2015 del Comune di Recanati, tale atto prevede l'autorizzazione per numero 8 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 8 posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/Comune) del DPCM 29/11/2001.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 3 Macerata, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste, previa formale richiesta di inserimento degli



organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;

- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP), concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Recanati e all'Ambito Sociale n. XIV una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.



ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i.. Gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello **SRDis.1.1**

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.



- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1.



Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Cser " L'Infinito" cod. 601701	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	8	8	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 della Centro l'Infinito di Recanati è il seguente:

- **euro 83.328,00 pari a n. 1920** giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 di Macerata, corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.



ART. 12
Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13
Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

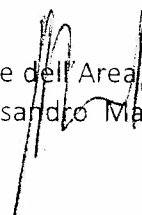
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante del Comune di Recanati
Francesco Fiori



Il Direttore dell'Area Vasta n.3
Dr. Alessandro Maccioni



CONVENZIONE

Tra

l'**ASUR Marche** con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) "**CSER ex SAN LORENZO**" sito nel Comune di Treia rappresentata dal sindaco del Comune di Treia P.I. 00138790431 in qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 3 con ubicazione in Treia, Via Arno n. 22/A – identificata attraverso il codice **ORPS 260000 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 3/2012 del 12/06/2012 del Comune di Treia; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 25 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di **10** posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **15 posti**.



Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta n. 3 in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;

- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

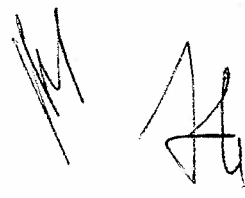
Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Treia e all'Ambito Sociale n. 15 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.



3

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell' utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta n. 3, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della



residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffi totali
"CSER ex SAN LORENZO" 260000	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
"CSER ex SAN LORENZO" 260000	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	15	15	€15,00	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del "CSER ex SAN LORENZO" è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 2.400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 54.360,00 pari a n. 3.600 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 158.520,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12
Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

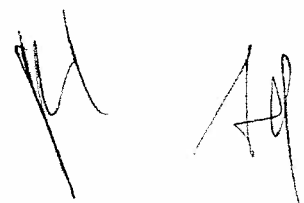
ART. 13
Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa



ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

ART. 15

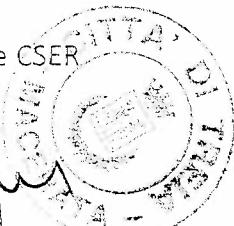
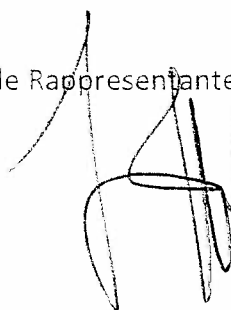
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante CSER



Il Direttore dell'Area Vasta n. 3



CONVENZIONE

Tra l' **ASUR Marche** con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) "**IL CICLAMINO**" sito nel Comune di Corridonia rappresentata dal sindaco del Comune di Corridonia cod. fiscale 00182490433 in qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 3 con ubicazione in Corridonia, Contrada Massaccio – identificata attraverso il codice **ORPS 260006 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 1/2006 del 24/05/2006 del Comune di Corridonia; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di **10** posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **6** posti.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta n. 3 in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;

- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Corridonia e all'Ambito Sociale n. 15 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;

- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta n. 3, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffi totali
"IL CICLAMINO" 260006	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
"IL CICLAMINO" 260006	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	6	15	€15,00	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del Centro "IL CICLAMINO" è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 2.400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21744,00 pari a n. 1.440 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 125.904,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3

corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

ART. 15

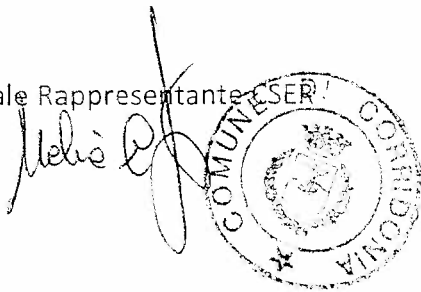
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante CSER



COMUNE DI COMONDONIA

Il Direttore dell'Area Vasta n. 3



CONVENZIONE

Tra **ASUR Marche** con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) “**CENTROARANCIA**” sito nel Comune di Tolentino rappresentata dal sindaco del Comune di Tolentino cod. fiscale 83000110433 in qualità di legale rappresentante dell’Ente titolare dell’autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell’ ASUR/AV 3 con ubicazione in Tolentino, Largo Santa Teresa – identificata attraverso il codice **ORPS 260008 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all’esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 2 del 05/06/2015 del Comune di Tolentino; tale atto prevede l’autorizzazione per numero 25 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l’esercizio dell’attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

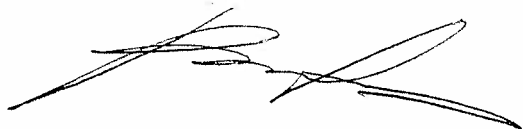
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell’accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di **13** posti di cui n. 3 derivanti dalla compensazione definita dal Distretto e dall’ Ambito Territoriale e Sociale con atto prot. n. 91592 del 03/07/2015 . Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all’interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici,psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **10 posti**.



Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta n. 3 in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;



- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

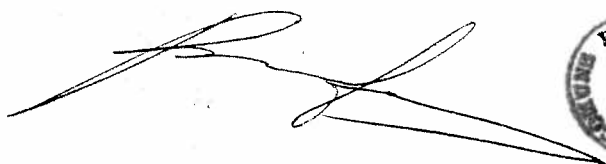
Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Tolentino e all'Ambito Sociale n. 16 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.



ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

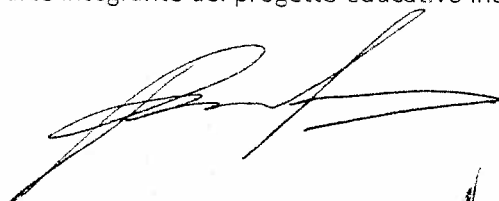
- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;



- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta n. 3, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della



residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

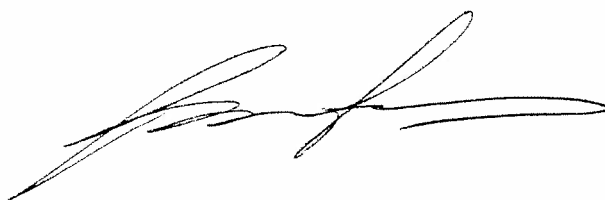
- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
"Centro Arancia" 260008	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
"Centro Arancia" 260008	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	3	Compensazione Atto del 03/07/2015 prot. n. 91592	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
"Centro Arancia" 260008	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	10	15	€ 15,40	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del "Centro Arancia" è così composto:

- euro 135.408,00 pari a n. 3.120 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 36.240,00 pari a n. 2.400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 171.648,00





ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

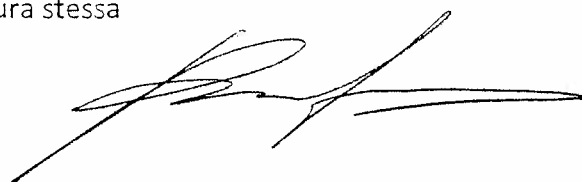
Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa



ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

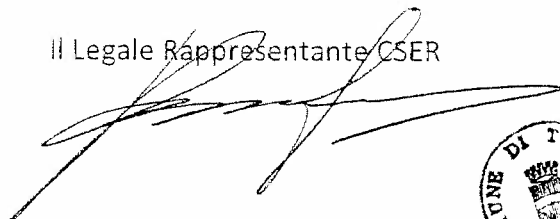
ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante CSER



COMUNE DI TOLENTINO

Il Direttore dell'Area Vasta n. 3



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) “IL GIRASOLE” sito nel Comune di San Severino Marche rappresentata dal Presidente dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino dott. Gianluca Chiappa cod. fiscale 01874330432 in qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 3 con ubicazione in San Severino Marche, viale Eustachio n. 101 – identificata attraverso il codice **ORPS 260009 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 211074/4 del 20.11.2010 del Comune di San Severino Marche; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1 , per un tetto di **10** posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **6** posti



Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta n. 3 in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;



- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Corridonia e all'Ambito Sociale n. 17 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.



ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello **SRDis.1.1**

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello **SRDis.1.2**

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

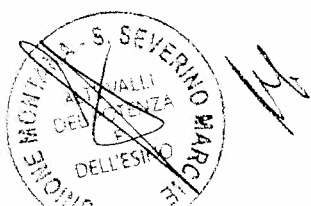
Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:



- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta n. 3, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014:



- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
"IL GIRASOLE"	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
"IL GIRASOLE"	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	6	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del Centro "IL GIRASOLE" è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 2.400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21.744,00 pari a n. 1.440 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 125.904,00.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota




sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12
Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

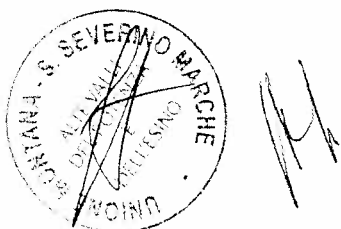
Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.



ART. 15

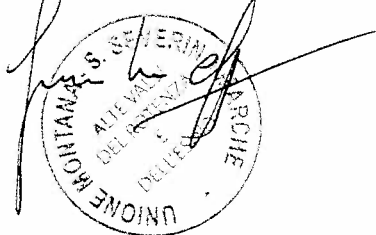
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante



Circular stamp: UNIONE REGIONALE S. GERVASIO ALTA VALLE DEL PENNINO MARCHE

Il Direttore dell'Area Vasta n. 3



CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, in qualità di delegato del Direttore Generale

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) "MILLE COLORI" sito nel Comune di Camerino rappresentata dal Presidente dell'Unione Montana Marca di Camerino dott. Alessandro Gentilucci cod. fiscale 81001760438 in qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- che la Struttura è presente sul territorio dell'ASUR/AV 3 con ubicazione in Camerino, via Orazio Orazi n. 3 – identificata attraverso il codice **ORPS 260002 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 2 del 02.05.2007 del Comune di Camerino; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di **10** posti. Si specifica che tale livello è riferito a quello individuato all'interno del Macrolivello Assistenza Territoriale semiresidenziale, al punto b) della colonna Prestazioni del Macrolivello Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali (a compartecipazione utente/comune) del DPCM 29/11/2001.
- a contenuto prevalentemente sociale per un tetto massimo di **6** posti.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 3 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli



organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta n. 3 in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 3, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;



- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV3, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV3 di Macerata;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV3 , al Comune di Corridonia e all'Ambito Sociale n. 18 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.



ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:



- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta n. 3, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :



- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,00 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffi totali
"MILLE COLORI" 260002	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
"MILLE COLORI" 260002	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente sociale SRDis 1.2	6	15	€ 15,40	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 del Centro "MILLE COLORI" è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 2.400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21.600,00 pari a n. 1.440 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 125.760,00

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 3



corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12
Formazione

La ASUR/AV n.3 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13
Privacy

Il legale rappresentante e titolare del centro è designato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali.

Qualsiasi dato, anche di natura sensibile, trattabile dalle parti in regime di convenzione, è funzionale alle sole finalità conseguenti alla stipula dell'accordo.

Viene garantita inoltre la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 3 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Centro assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2015 al 31/12/2015.



ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante CSER

Il Direttore dell'Area Vasta n. 3

Il Presidente

dott. Alessandro Gentilucci

